



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 del 19/05/2014

Oggetto: "VOUCHER LEVA CIVICA REGIONALE - PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI" IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 7.2.2014 N. X/1340 - APPROVAZIONE CONVENZIONE

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di Maggio alle ore 20:15, nella sala delle adunanze della Civica Residenza si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Assume la Presidenza il Sig. MEREGALLI RENATO assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO

All'appello risultano:

MEREGALLI RENATO	Sindaco	Presente
TREMOLADA MARCO	Vice Sindaco	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Assessore	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Assessore	Assente
CEGLIA ALESSANDRO	Assessore	Presente

Totale Presenti 4 - Totale assenti 1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: "VOUCHER LEVA CIVICA REGIONALE - PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI" IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 7.2.2014 N. X/1340 - APPROVAZIONE CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria delibera n. 26 del 17.3.2014 il Comune di Vedano al Lambro ha aderito al bando "Voucher leva civica regionale - percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani" in attuazione della D.G.R. 7.2.2014 - n. X/1340;

CHE si rende necessario sottoscrivere la convenzione con ANCITEL LOMBARDIA per la gestione del percorso formativo che il Comune ha attivato;

VISTO il testo della convenzione allegato composto da n. 7 articoli;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA


1. DI APPROVARE il testo della convenzione per la realizzazione della "Leva Civica Regionale" composta da n. 7 articoli che allegata alla presente ne forma parte integrale e sostanziale;
2. DI DARE mandato al Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di Vedano al Lambro, di sottoscrivere la convenzione stessa;
3. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

OGGETTO: "VOUCHER LEVA CIVICA REGIONALE - PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA
PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI" IN ATTUAZIONE DELLA
D.G.R. 7.2.2014 N. X/1340 - APPROVAZIONE CONVENZIONE

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data

RENATA POZZI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Renata Pozzi', is written over a horizontal dotted line.

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

ANCITEL LOMBARDIA – di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in **Piazza del Duomo 21 - Milano**
codice fiscale **12790690155**
rappresentata dal **Dott. PIETRO MARIA SEKULES**
nato a **Roma**
il **04/05/1959**;

in qualità di *accreditato regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006*

E

[inserire denominazione azienda ospitante] – di seguito denominato “soggetto ospitante”,
con sede legale in *[inserire indirizzo completo]*,
codice fiscale *[inserire codice fiscale del soggetto ospitante]*
rappresentato/a dal/la sig./sig.ra
[inserire nominativo e dati del soggetto avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della convenzione]
nato a *[inserire luogo di nascita del legale rappresentante del soggetto ospitante]*
il *[inserire data di nascita del soggetto ospitante]*

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini extra-curricolari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Soggetti promotori”;
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini extracurricolari” del paragrafo “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”;
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo: “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi: “Soggetti ospitanti” e “Limiti all’attivazione dei tirocini”;
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere *[in alternativa: "presso la sua sede operativa di - inserire indirizzo completo" oppure: "presso le sue seguenti sedi operative - inserire indirizzi completi]*, soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito collettivamente denominati "tirocinante" per lo svolgimento di *Tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro"* volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nei singoli Progetti formativi individuali entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto promotore e da un tutor del soggetto ospitante, indicati nei singoli Progetti formativi individuali. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento

e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che ogni tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che *[lasciare nel testo la o le soluzioni che saranno adottate anche in funzione delle diverse tipologie di tirocini, eventualmente adattando i testi proposti]*
 - a) *viene corrisposta un'indennità di € 433,80 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.*
 - b) *viene corrisposta un'indennità di € 433,80 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali oltre alla corresponsione di buoni pasto o all'erogazione del servizio mensa.*
 - c) *vengono rimborsate le seguenti spese di partecipazione: [se previsti questi rimborsi indicare la/le tipologie di spese e gli eventuali massimali]*
2. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal *Soggetto Promotore*.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal *Soggetto Promotore*.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

3. l'invio delle comunicazioni obbligatorie¹ è assolta dal *Soggetto Promotore (a questo delegato dal Soggetto Ospitante con la presente Convenzione)*

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
- formazione generale: erogazione a carico del *Soggetto Promotore*;
 - formazione specifica: erogazione a carico del *Soggetto Promotore*;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 a carico del *Soggetto Ospitante*;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del *Soggetto Ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.*

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante tramite lettera raccomandata A/R e avrà effetto dal decimo giorno dal ricevimento della relativa comunicazione.

¹ Cfr. DGR n. 825 del 25.10.13 - par.3.5 - "I tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Milano, [data]

Il soggetto promotore	ANCITEL LOMBARDIA	Amministratore Unico Dott. PIETRO MARIA SEKULES
Il soggetto ospitante	[inserire denominazione]	[firma]

[In calce alla copia della convenzione che sarà sottoposta alla firma di ogni singolo tirocinante:]

Per presa visione:

Il tirocinante	[inserire nome cognome]	[firma]
----------------	-------------------------	---------